

**STATUTO**  
**SOCIETA' INTERCOMUNALE**  
**SERVIZI IDRICI S.r.l.**




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA.....	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ.....	3
ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI.....	3
ART. 3 - OGGETTO .....	3
ART. 4 - DURATA .....	4
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI.....	4
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE .....	4
ART. 6 - IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO. CAUSA DI ESCLUSIONE....	5
ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI .....	5
ART. 8 - FONTI DI FINANZIAMENTO .....	5
TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'.....	6
ART. 9 - ORGANI.....	6
ART. 10 - ASSEMBLEA .....	6
ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, FUNZIONAMENTO.....	6
ART. 12 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA .....	7
ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, QUORUM DELIBERATIVI.....	7
ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	8
ART. 15 - RAPPRESENTANZA SOCIALE .....	8
ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ART. 19 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	9
ART. 20 - SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE.....	10
ART. 21 - SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....	10
ART. 22 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI.....	11
ART. 23 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO.....	11
TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.....	11
ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE.....	11
ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI .....	12
TITOLO V - NORME FINALI.....	12
ART. 26 - PRIME CARICHE SOCIALI.....	12
ART. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'.....	12
ART. 28 - RINVIO ALLA LEGGE.....	12
ART. 29 - FORO COMPETENTE .....	12



## TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ

È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.", siglabile in "SISI S.r.l.", per scissione del ramo aziendale relativo alla gestione dei servizi idrici dell'Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero e trasformazione in società di capitali in applicazione dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società è a totale capitale pubblico secondo il modello di cui all'art. 113, comma 5° lett. c) e comma 15 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 115, comma 1° e dell'art. 113, comma 15-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società opera in regime di continuità nella gestione dei servizi idrici già a suo tempo affidati all'Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero.

Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo congiuntamente esercitate dagli Enti locali soci nei confronti della "Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.".

### ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede legale in Alba.

L'organo di amministrazione può istituire, modificare o sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dei Comuni soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.


### ART. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso.

Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impianto di specifiche lavorazioni.

La Società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell'Allegato 2, n. 2), lett. a) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali nell'Autorità d'Ambito n. 2 del 7 agosto 2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, nel rispetto dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D. Lgs. n. 267 del 2000, potrà svolgere anche le sotto elencate attività:



- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas autoprodotta, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società:

- può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati.
- può partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme associative.
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie.
- può svolgere servizi pubblici presso Enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La Società è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti. Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. *in house providing*.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

#### ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di € 50.000,00.
2. Il capitale è diviso in quote ai sensi di legge. Esse sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge e del presente statuto.
3. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.



Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di 1,00 (uno virgola zerozero) Euro compresi nella sua quota.

I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al punto cinque, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

I Comuni soci, in quanto gestiscono i servizi idrici a mezzo della società, partecipano al capitale sociale in ragione del numero degli abitanti risultanti al 31/12/2006.

#### **ART. 6 - IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO. CAUSA DI ESCLUSIONE.**

1. La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'articolo 113, comma 5°, lett. c) e comma 15-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nel rispetto delle norme di legge di cui al punto 1, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società e deve appartenere esclusivamente ed in via diretta agli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" che effettuano servizi idrici a mezzo della società.


3. Costituisce giusta causa di esclusione del socio il fatto che esso non gestisca o cessi di gestire i servizi idrici a mezzo della Società. L'esclusione opera automaticamente e viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione che comunica al socio, mediante piego A.R., il sopravvenire della causa di esclusione. La dichiarazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sopravvenire della causa di esclusione tiene conto delle eventuali controdeduzioni del socio e viene comunicata a quest'ultimo, mediante piego raccomandato, senza ritardo e comunque entro quindici giorni. Al termine di tale procedimento, la quota del socio escluso viene rimborsata ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.

#### **ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI**

1. Le quote non sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile.

#### **ART. 8 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi dai ricavi per i servizi di cui all'articolo 3 e, per la copertura del fabbisogno finanziario per gli investimenti, dall'autofinanziamento, dalla assunzione di mutui, da altre forme di indebitamento a medio e lungo termine e da finanziamenti pubblici (Stato, Regione, ecc.).


### TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

#### ART. 9 - ORGANI

1. Sono Organi della Società:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente
  - d) il Collegio Sindacale.

#### ART. 10 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.
2. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente, il quale percepisce per la funzione un compenso determinato dall'Assemblea stessa. In ogni caso tale compenso non può eccedere quanto previsto dall'art. 1, comma 726° della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Presidente dell'Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.  
La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un solo Socio a prescindere dalla percentuale di capitale da esso detenuta.
2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Piemonte con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.  
Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.
4. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario-Direttore generale della Società.  
Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea.  
In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### ART. 12 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, QUORUM DELIBERATIVI

1. Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire ai soci Enti locali il controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
  - a) l'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea.
  - b) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
  - c) l'approvazione del budget annuale e pluriennale, comprensivo del programma degli investimenti;-
  - d) l'esame ed l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 18 del presente Statuto;
  - e) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
  - f) la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
  - g) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
  - h) le modificazioni dell'atto costitutivo ivi compresi gli aumenti di capitale;
  - i) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - j) il compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato che non sia ricompresa nel budget annuale, ovvero nel programma degli investimenti, approvati dall'Assemblea, salvo i casi di interventi urgenti;
  - k) l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di società controllate e partecipate nonché dismissione di partecipazioni in essere;
  - l) nomina e revoca dei rappresentanti della società presso enti, società, istituzioni e similis.



- m) l'approvazione delle convenzioni tipo riguardanti i servizi rientranti nell'oggetto sociale. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti Enti locali soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale ed altresì la maggioranza assoluta degli Enti locali soci. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
6. L'Assemblea può richiedere agli altri organi della società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.
6. Tutte le proposte di deliberazione assembleare sono comunicate ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea. Parimenti sono comunicate senza ritardo ai soci tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
7. Le proposte di deliberazione dell'Assemblea sono comunicate all'Autorità d'Ambito presso la relativa sede legale almeno quindici giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea. Parimenti sono comunicate senza ritardo all'Autorità d'Ambito le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

#### ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, nominati, con separate e palesi votazioni, dall'Assemblea come segue:
  - il Presidente su designazione del Sindaco di Alba;
  - un membro designato dai Sindaci dei Comuni del Roero facenti parte dell'Assemblea;
  - un membro designato dai Sindaci dei Comuni della Langa Albese facenti parte dell'Assemblea.
2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
3. La revoca e la sostituzione sono decise dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge ed al presente Statuto.

#### ART. 15 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società, che è generale, spetta individualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al o agli Amministratori Delegati alle condizioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

#### ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio degli Enti locali soci, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società.



cietà, a cura del Presidente, come pure ogni volta che uno degli Amministratori o due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della adunanza.

#### **ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, che il Presidente trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti dall'articolo 13 del presente statuto.

#### **ART. 19 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. I compensi degli Amministratori non possono eccedere quanto previsto dall'art. 1, comma 726 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.



**ART. 20 – SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE**

Agli uffici della Società è preposto un Segretario-Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario-Direttore Generale:

- a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni consiliari;
- b) cura la predisposizione dello schema e l'istruttoria di tutti gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci e ne cura la verbalizzazione;
- d) sovrintende ed organizza ogni aspetto dell'attività sociale, determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché dirige il personale secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dal Consiglio di Amministrazione;
- f) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) può sottoporre al Consiglio di Amministrazione ogni questione utile, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito;
- h) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presidente;

Il Segretario-Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie funzioni al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai soci. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal designato del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 21 – SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
5. Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ha facoltà di attribuire l'esercizio del controllo contabile al Collegio Sindacale; in tal caso il Collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
6. Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



## ART. 22 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

1. I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori, anche al di fuori dell'assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.
2. È inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.
3. I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. In entrambi i casi, la richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e solo ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli Enti locali soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 13 del presente Statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.
5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ciascun socio ha diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea, di far valere l'invalidità delle delibere dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2479-ter del Codice Civile e la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476, nonché, anche in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2477, comma 4° del Codice Civile, di attivare i poteri del Collegio sindacale e di denunzia al tribunale previsti in tema di società per azioni rispettivamente dagli articoli 2408 e 2409 del Codice Civile.

## ART. 23 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

## TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

### ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text "FU INGI NOTARIO IN" at the top and "CRINO STEFANO" in the center. There are also some smaller, less legible markings within the stamp.

## ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centotanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

## TITOLO V - NORME FINALI

### ART. 26 - PRIME CARICHE SOCIALI

1. I primi amministratori della società ed i primi componenti del Collegio sindacale sono quelli nominati dall'Assemblea dell'Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero, contemporaneamente alla trasformazione/scissione dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### ART. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

### ART. 28 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Al presente Statuto si applica la Legge italiana.

### ART. 29 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazioni o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

